



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	73	21-04-2022
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022 – MODIFICA REGOLAMENTO, CONFERMA SOGLIA DI ESENZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDÌ **VENTUNO** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA ", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Benetti Luca	X		13	Scheriani Paolo		X
2	De Lea Aurora	X		14	Monti Marta	X	
3	Amadei Federico	X		15	Garavaglia Paolo	X	
4	Boggiani Giuseppina	X		16	Toia Carolina	X	
5	Pigni Giacomo	X		17	Laffusa Daniela	X	
6	Borgio Sara	X		18	Carvelli Stefano	X	
7	Taormina Umberto		X	19	Toia Francesco	X	
8	Silvestri Umberto	X		20	Ciapparelli Mara	X	
9	Sambati Valeria	X		21	Grillo Gianluigi	X	
10	Brambilla Mario	X		22	Colombo Franco	X	
11	Bosetti Simone	X		23	Munafò Letterio	X	
12	Pontani Anna	X		24	Brumana Franco	X	
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
totale						23	2

Risultano collegati da remoto i consiglieri: Borgio, Pontani, Monti, Toia C., Laffusa, Toia F., Ciapparelli, Grillo, Carvelli, Munafò, Brumana

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Pavan Anna	X	Bragato Guido Niccolò	X
Fedeli Lorena	X	Maffei Ilaria	X
Garbarino Alberto	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. UMBERTO SILVESTRI

PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO

Deliberazione C.C. n. 73 del 21-04-2022

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022 – MODIFICA REGOLAMENTO, CONFERMA SOGLIA DI ESENZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO

Il Presidente cede la parola all'Assessore alla Sostenibilità, Dott. Alberto Garbarino, il quale illustra la delibera in oggetto.

Seguono le dichiarazioni di voto al alcuni consiglieriomissis...(la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 ha istituito l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che tale variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti dall'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche e prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, ai sensi del comma 3 bis del predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2012 è stata istituita nel Comune di Legnano l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura unica dello 0,8 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e che, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento applicativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26 novembre 2013 è stata confermata per l'anno 2013 l'aliquota nella misura dello 0,8%, prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, è stato modificato il relativo regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15 luglio 2014 è stata confermata per l'anno 2014 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo,

sono state determinate aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, come di seguito riportato:

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota in percentuale</i>
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,75 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

- con successive deliberazioni sono state confermate per gli anni dal 2015 al 2021 le suddette aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, nonché la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000, così come deliberate per l'anno d'imposta 2014;

Riscontrato che l'art. 1, comma 2, della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021, ha modificato l'art. 11 del testo unico per le imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, prevedendo nuovi scaglioni di reddito per l'IRPEF a decorrere dall'anno 2022, come da tabella sotto riportata:

Scaglioni di reddito
Fino a 15.000,00 euro
Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro
Oltre 50.000,00 euro

Dato pertanto atto che occorre conseguentemente rivedere il previgente schema impositivo relativo all'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate, e al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, è intendimento di questa Amministrazione per l'anno d'imposta 2022:

- al fine di garantire alle fasce meno abbienti un trattamento di favore, mantenere invariata la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 15.000,00 Euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'art. 1 comma 11 del Decreto legge 138/2011;
- determinare aliquote differenziate, come di seguito riportato, in relazione ai nuovi scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dall'art. 1, comma 2, della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021:

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota in percentuale</i>
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, modificare il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2022;

Rilevato inoltre che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;
- con D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Viste le esigenze del bilancio di previsione 2022-2024, in termini di rispetto degli equilibri finanziari;

Dato atto che la complessiva previsione del gettito di competenza 2022 è stimata in € 6.344.000,00;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, acquisito agli atti;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente commissione consiliare 5 "Sostenibilità" in data 16 marzo 2022 e acquisito poi agli atti il parere favorevole della stessa in data 12 aprile 2022;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 446/1997;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

Visto l'art. 42 della L. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con 14 voti favorevoli e 9 contrari (Toia C., Laffusa, Toia F., Ciapparelli, Grillo, Colombo, Carvelli, Munafò, Brumana) espressi per appello nominale da 23 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale

DELIBERA

- 1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza 01/01/2022, l'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 15 luglio 2014, come segue:

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

Il Comune di Legnano, a decorrere dal 1° gennaio 2022, stabilisce le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nelle seguenti misure differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale:

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota in percentuale</i>
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

- 2) di confermare, per l'anno d'imposta 2022, la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad Euro 15.000,00, prevista dall'art. 2 bis "soglia di esenzione" del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- 3) di dare atto che il gettito addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2022, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024;
- 4) di disporre l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della presente deliberazione per la pubblicazione sul portale informatico del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione

dell'anno in corso ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011); la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997;

- 5) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 così come previsto dall'art.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF,

Con 14 voti favorevoli e 9 contrari (Toia C., Laffusa, Toia F., Ciapparelli, Grillo, Colombo, Carvelli, Munafò, Brumana) espressi per appello nominale da 23 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

UMBERTO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

SANDRA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 4 maggio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino